

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.352/2012

DEL 02/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori” - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Agus Alberto (CUAA: GSALRT84B08E441B).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insedimento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 28/10/2009 il Sig. Agus Alberto ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926/2010 del 17/12/2009, è stata approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla prima sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.352/2012

DEL 02/02/2012

L'istanza del Sig. Agus si collocava nella posizione n. 380 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che la suddetta graduatoria veniva pubblicata sul BURAS n. 38 del 29/12/2009. Il termine per completare la presentazione della documentazione prevista dal bando era di 60 giorni, decorrenti dal 10° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURAS. Successivamente detto termine veniva prorogato al 30/04/2010 con Decreto assessoriale n. 869/DecA/33 del 25/03/2010;

PREMESSO che in data 29/03/2010 il Sig. Agus chiedeva al Servizio Territoriale dell'Ogliastra una proroga di 30 giorni del termine previsto dal bando per il completamento della domanda. Tale richiesta veniva respinta con nota prot. n° 1747 del 22/04/2010, in quanto il bando non prevedeva la concessione di proroghe da parte del Servizio Territoriale nella fase di completamento delle domande. Il Sig. Agus veniva inoltre informato della proroga del termine al 30/04/2010, disposta dal citato decreto assessoriale;

PREMESSO che il termine per il completamento delle domande veniva ulteriormente prorogato al 30/06/2010 con Decreto assessoriale n. 1139/DecA/47 del 27/04/2010;

PREMESSO che, con nota prot. n. 2723 del 02/08/2010 - notificata per compiuta giacenza - il Servizio Territoriale comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per mancata presentazione della documentazione prevista dal bando. Al Sig. Agus veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione della documentazione e di adeguata motivazione per il ritardo nella consegna. L'interessato veniva informato che in caso di mancato riscontro alla comunicazione sarebbe stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda di contributo;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.352/2012

DEL 02/02/2012

- PREMESSO** che, in assenza di riscontro alla comunicazione di cui sopra, con nota prot. n° 4769 del 20/10/2010, il Servizio Territoriale notificava al Sig. Agus il rigetto dell'istanza di aiuto per mancata presentazione della documentazione utile al completamento delle domande di aiuto, di cui al punto 10 delle "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto per la misura 112";
- VISTO** il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto in data 08/11/2010, nel quale il Sig. Agus rappresenta di non aver adempiuto al completamento della domanda per ragioni giudiziarie non dipendenti dalla propria volontà. Il Ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di rigetto e la riammissione dell'istanza al finanziamento;
- VISTO** il paragrafo 10 del bando, recante "Completamento delle domande di aiuto", il quale dispone che entro il termine di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti le cui domande sono collocate in posizione utile devono procedere: al primo insediamento in agricoltura e alla costituzione del fascicolo aziendale, con contestuale iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole; alla presentazione della documentazione elencata nel bando, essenziale per il completamento della domanda di aiuto;
- VISTA** la nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura prot. n. 22847 del 24/11/2010, e in particolare il paragrafo 4, ai sensi del quale "*i termini per il completamento della domanda della Misura 112 hanno natura non perentoria (omissis). Le esigenze organizzative e di celerità della P.A. sono anche salvaguardate applicando l'art. 10 bis della L. 241/90. Nel momento in cui sono richieste le integrazioni documentali previste da tale norma, infatti, il (breve) termine di 10 giorni assegnato ex lege **diventa perentorio per il destinatario.***";

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.352/2012

DEL 02/02/2012

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha rispettato le disposizioni di cui al citato art. 10 bis della L. 241/90, assegnando all'interessato un termine perentorio di 10 giorni lavorativi per il completamento della domanda;

CONSIDERATO che il provvedimento definitivo di rigetto è stato adottato il 20/10/2010, cioè quasi 4 mesi dopo la scadenza del termine prorogato con il sopra citato decreto assessoriale (30/06/2010) e ben oltre 2 mesi dalla notifica della comunicazione del termine ultimo perentorio assegnato dall'Ufficio istruttore per la presentazione dei documenti;

CONSIDERATO che il Ricorrente ha avuto a disposizione quasi 6 mesi di tempo, oltre la scadenza fissata dal bando e successivamente prorogata, per provvedere al completamento della domanda mediante la presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal Ricorrente in ordine all'omesso completamento della domanda non costituiscono giustificazioni rilevanti ai sensi del bando e della normativa di riferimento, che non prevedono "cause di forza maggiore" riferibili alla fase istruttoria di completamento della domanda;

CONSIDERATO che la documentazione mancante non è stata prodotta neanche in sede di ricorso;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12330 del 21/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N.352/2012

DEL 02/02/2012

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Agus Alberto (CUAA GSALRT84B08E441B);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oglastra affinché notifici il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato